

CODIA

N. 5031/2 Rb. Rep. com.


COMUNE DI BOLZANO

CONTRATTO DI SERVIZIO

per il servizio gas.

Con la presente scrittura privata, fra il **COMUNE DI BOLZANO** - Cod. Fisc. 00389240219 - in persona del **dott. Luigi Spagnoli**, nato a Bolzano il 10.02.1960, domiciliato per la carica presso la sede comunale, nella sua qualità di **Direttore della Ripartizione 7. - Ambiente**, giusta deliberazione della Giunta Comunale nr. 797/13512 del 29.03.2001, immediatamente esecutiva, in rappresentanza del Comune stesso, autorizzato alla stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 21, comma 1, del vigente regolamento dell'ordinamento delle strutture organizzative e dell'attività amministrativa comunale approvato con deliberazione consiliare nr. 41/13523 del 27.03.2001, regolarmente esecutiva, il quale interviene al presente atto in esecuzione delle deliberazioni della **Giunta Comunale nr. 4244/60731 del 22.12.2000, nr. 592/10479 del 13.03.2001, 1544/28552 del 11.07.2001, nr. 2119/49967 del 18.12.2001 e nr. 518/20982 del 04.06.2002, nr. 737/29165 del 30.07.2002, e nr. 1219/48222 del 17.12.2002, tutte immediatamente esecutive**, già allegate al contratto nr. 5031/1 Rb. del 09.01.2003; - e la Società **SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A. - Energie Umweltbetriebe Bozen AG.**, di seguito denominata "Società", con sede a Bolzano in Via Galileo Galilei nr. 21 - Part. I.V.A.

MS SE



02231010212 in persona del Presidente prof. Herbert Mayr, nato a Bolzano il 28.04.1943, domiciliato per la carica presso la sede della Società, giusta deliberazione di nomina del Consiglio Comunale nr. 52/19967 del 11.04.2000, esecutiva il 30.04.2000, il quale interviene al presente atto in esecuzione del verbale del Consiglio di Amministrazione della SEAB S.p.A. nr. 54 del 04.09.2002, già allegato al contratto nr. 5031/1 Rb. del 09.01.2003.

Premesso che:

- con deliberazione nr. 51 del 11.04.2000 del Consiglio Comunale di Bolzano è stata costituita una società per azioni ai sensi dell'art. 44 comma 3 lettera e) della L.R. n. 1 del 4/1/1993, dell'art. 10 comma 6 lettera b) e comma 15 della L.R. n. 10 del 23/10/1998, denominata SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A. Energie-Umweltbetriebe Bozen AG;
- con la stessa deliberazione n. 51 del 11.04.2000 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema dello Statuto della SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A. Energie-Umweltbetriebe Bozen AG;
- con la stessa deliberazione n. 51 del 11.04.2000 il Consiglio Comunale ha approvato il Contratto di Programma fra il Comune di Bolzano e la SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A. Energie-Umweltbetriebe Bozen AG;
- la gestione del servizio, comprendente le attività di gestione e sviluppo delle reti e degli impianti e la gestione del servizio all'utenza, di seguito denominato "Servizio Gas", è espressamente compresa nell'oggetto della Società, come definito nello Statuto;

- gli impianti e la rete di distribuzione del gas sono di proprietà del Comune, compresi gli eventuali futuri ampliamenti;

- con deliberazione nr. 4244/60731 del 22.12.2000 il Consiglio Comunale ha approvato la stipula dei contratti di servizio relativi alla disciplina dei servizi Gas, Acqua, Fognature, Igiene Urbana, Energie Alternative e Consulenza Ambientale con la SEAB S.p.A.;

- con successive deliberazioni nr. 592/10479 del 13.03.2001, 1544/28552 del 11.07.2001, nr. 2119/49967 del 18.12.2001, nr. 518/20982 del 04.06.2002, nr. 737/29165 del 30.07.2002 e nr. 1219/48222 del 17.12.2002, sono state approvate varie modifiche ai contratti di servizio relativi ai servizi Acqua, Gas, Fognature, Igiene Urbana ed Energie alternative e consulenza ambientale.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse


Le premesse fanno parte integrante del presente atto e valgono ad interpretare la volontà delle Parti e ad esprimerne le intenzioni.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto del presente atto è la disciplina del Servizio Gas, comprendente le attività di gestione e sviluppo delle reti e degli impianti e della gestione del servizio all'utenza, affidato alla Società per un periodo di 15 (quindici) anni.

Sono altresì affidate alla Società le attività di progettazione, coordinamento, direzione lavori e realizzazione di nuove reti e costruzione di nuovi impianti da utilizzarsi nella gestione del Servizio.

MSE



Art. 3 - Durata

La durata del presente atto è di anni 15 (quindici) con decorrenza **01.01.2001** e scadenza **31.12.2015**.

Art. 4 - Ruolo dei contraenti

Il Comune rimane titolare del Servizio Gas, la cui gestione viene affidata alla Società per il tempo e con le modalità previste nel presente atto.

Il Comune esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi nazionali, provinciali, regionali e comunque previste dalla normativa vigente in materia.

Competono al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo per assicurare i livelli e le condizioni del servizio (qualità, diffusione, tariffe) adeguati alle esigenze della popolazione, ed idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della Comunità locale.

In attuazione di tali indirizzi, su proposta della Società, a partire dal 01.01.2002, il Comune approva per ogni triennio:

- a) i livelli (standards) minimi di qualità, e diffusione del servizio che la Società deve garantire attraverso la struttura impiantistica ed organizzativa disponibile;
- b) gli obiettivi di miglioramento di tali standards ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo e loro graduazione nel tempo;
- c) i metodi di rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standards e le relative penalità da riconoscere ai Clienti da parte della Società;

Per il primo anno di vigenza del presente contratto di servizio i livelli minimi di qualità sono quelli attuali.

La Società si impegna al puntuale e preciso rispetto di quanto emanato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed ad adottare la Carta dei Servizi.

La Società si impegna ad adottare entro il 31.12.2001 la Carta dei Servizi.

La Società si impegna altresì ad ottenere entro il 31.12.2003 la certificazione ISO 9000 e ISO 14000.

A partire dall'esercizio 2002, la Società si impegna a concordare con il Comune e a rendere noti su un'apposita pagina Web gli obiettivi economici, sociali e ambientali della propria attività annuale. A chiusura dell'esercizio la Società pubblicherà una relazione con il bilancio finale dei risultati conseguiti nei servizi affidati dal Comune.

La Società, si impegna di adottare i criteri prescritti nella deliberazione di Giunta Municipale nr. 2895 del 24.06.96 per gli acquisti di carta, materiale di cancelleria, arredi ed autoveicoli con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale.

La Società presenta al Comune il Piano pluriennale degli investimenti ritenuto necessario per raggiungere e mantenere gli standard prefissati corredato dal relativo piano finanziario che evidenzia, fra l'altro, l'incidenza degli investimenti sul livello tariffario.

Nel corso della sua validità il Piano pluriennale degli investimenti potrà essere modificato previo accordo tra il Comune e la Società qualora si manifestassero esigenze o situazioni non previste.

La società realizza a sue spese gli investimenti secondo il piano presentato al Comune, nel rispetto dell'evidenza pubblica, garantendone i relativi finanziamenti in modo autonomo, senza oneri diretti e indiretti per il

Comune di Bolzano. Tali investimenti comprendono l'estensione delle reti compresi gli oneri connessi, l'acquisto di mezzi e attrezzature, i nuovi impianti, il potenziamento di quelli esistenti, le nuove tecnologie, la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli espropri. Gli oneri finanziari e gli ammortamenti relativi agli investimenti concorrono alla formazione dei costi del servizio e della relativa tariffa, prendendo atto che le reti di nuova costruzione resteranno di esclusiva proprietà comunale, per le opere realizzate nell'ambito territoriale del Comune di Bolzano, fatte salve le eventuali modifiche alla normativa vigente in materia.

MSE-SE

In particolari casi di rilevanza sociale, territoriale e di scarsa economicità dell'intervento, il Comune può modificare, in accordo con la SEAB, il Piano pluriennale degli investimenti concordato con la Società, definendo congiuntamente le modalità di finanziamento

La quota interessi sui mutui per ampliamenti di reti e investimenti (compresi gli oneri connessi) nei settori gas, acqua, fognature e igiene urbana stipulati dal Comune di Bolzano anche precedentemente al 1° gennaio 2001, nonché tutti gli oneri inerenti l'utilizzo di beni terzi, al netto dei contributi provinciali, (canoni, concessioni, ecc.), saranno sostenuti dalla Società in quanto facenti parte dei costi che concorrono alla formazione delle tariffe.

[Handwritten signature]

Art. 5 - Concessione in uso dei beni del Servizio Gas

In correlazione con la gestione del Servizio Gas, il Comune concede alla Società l'uso sui propri beni, alle condizioni di seguito riportate e/o richiamate.

La concessione viene assentita per un periodo di 15 (quindici) anni,

decorrenti dal 01.01.2001.

La Società prende in consegna i beni di cui trattasi dall'01.01.2001. Lo stato di conservazione degli stessi verrà evidenziato in apposita nota da predisporre congiuntamente da parte dei contraenti.

Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni concessi, la Società potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili e opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento, la messa fuori servizio degli impianti obsoleti e non più utilizzabili.

La Società dovrà curare la conservazione dei beni mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà provvedere alla loro custodia ed assumerà a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi ed agli stessi riconducibile.

Il Comune concede in uso i propri beni verso il corrispettivo di un **canone annuo** di concessione per la rete gas di:

- € 950.797,15.= (novecentocinquantamilasettecentonovantasette virgola quindici centesimi) + I.V.A. per il periodo 01.01.2001 - 31.12.2001;

- € 44.916,69.= (quarantaquattromilanovecentosedici virgola sessantanove centesimi) + I.V.A. per il periodo dal 01.01.2002 al 31.07.2002;

- € 150.633,25.= (centocinquantamilaseicentotrentatre virgola venticinque centesimi) + I.V.A. per il periodo dal 01.08.2002 al 31.12.2002;

- € 2.610.000,00.= (duemilioneicentodiecimila virgola zero

centesimi) + I.V.A. a decorrere dal **01.01.2003** che sarà liquidato dalla Società al Comune in due rate semestrali posticipate di uguale importo.

E' previsto un canone a prezzi di mercato per i beni immobili comunali locati ad uso uffici, nonché per l'utilizzo eventuale di reti telefoniche e informatiche.

Art. 6 - Modalità' di espletamento del servizio

La Società provvede, con oneri a proprio carico:

- a) a svolgere il servizio di cui all'art.2, 1. comma, con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il periodo dell'affidamento, procurando che la gestione si svolga in condizioni di equilibrio economico finanziario quale presupposto della regolarità del servizio nel tempo;
- b) ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e degli altri beni immobili utilizzati nella gestione del servizio, e ad assumere tutte quelle iniziative necessarie ed opportune per assicurare la migliore conservazione dei beni, la loro efficienza e le più sicure condizioni di esercizio;
- c) ad eseguire costanti controlli sulla tenuta della rete, ad organizzare un servizio di pronto intervento costantemente attivo, in grado di intervenire con immediatezza in caso di fughe di gas, ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza utilizzando le migliori metodologie disponibili, ad applicare in modo scrupoloso la normativa nell'esercizio degli impianti e delle reti;
- d) a destinare costantemente al servizio e alla gestione degli impianti

M. F.

Richard

personale adeguato per numero e professionalità, provvedendo alla sua formazione e aggiornamento professionale;

- e) a realizzare i programmi degli investimenti di cui all'art. 4;
- f) a fornire al Comune con periodicità annuale, o quando richiesta, la situazione degli interventi di risanamento della rete realizzati, le metodologie utilizzate, i costi sostenuti, nonché gli interventi di maggiore urgenza da realizzare; dovrà inoltre tenere costantemente informato il Comune sull'andamento delle fughe e sulle situazioni di pericolo che si sono manifestate;
- g) a tenere costantemente informato il Comune su fatti e circostanze impreviste che possono incidere sulla regolarità del servizio;
- h) alle forniture di materie prime, energie, materiali, servizi, prestazioni, tecnologie, lavori e quant'altro necessario per la buona gestione del servizio affidato;
- i) a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza per la copertura del rischio della responsabilità civile terzi generato dall'esercizio del servizio e dalla presenza di impianti nel contesto urbano, per un massimale adeguato.

Art. 7 - Interventi sul territorio

La Società avrà l'obbligo di informare adeguatamente i cittadini residenti nella zona interessata dall'esecuzione dei lavori di propria competenza.

La Società si impegna a partecipare alle iniziative di coordinamento che il Comune intenderà promuovere in termini di lavori stradali

Il Comune e la Società si impegnano a concordare tramite gli organi di coordinamento comunali qualsiasi intervento sul territorio che interessi la

M. Rossi

[Signature]

viabilità, le sistemazioni stradali nonché gli interventi di programmazione e attuazione urbanistica che abbiano diretti riflessi sul servizio.

Il Comune si impegna a segnalare tempestivamente, nel reciproco interesse, secondo una procedura permanente da concordare tra le Parti, eventuali cedimenti della sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da tubazioni di competenza della Società.

Per i lavori che dovessero invece essere eseguiti da terzi il Comune, autorizzandone l'esecuzione, dovrà prescrivere l'obbligo:

- a) di assumere presso la Società le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare le reti dei servizi idrici, energetici ed ambientali;
- b) di preavvisare la Società dell'inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì sulla loro natura;
- c) di segnalare immediatamente alla Società, se venutone a conoscenza e senza, peraltro, alcuna responsabilità da parte propria, gli eventuali danni causati da terzi, ai fini del risarcimento.

Durante il servizio, i mezzi della società fruiscono delle medesime autorizzazioni e/o agevolazioni alla circolazione sul territorio comunale dei mezzi del Comune.

Art. 8 - Rapporti economici - tariffe

Alla Società competono integralmente le tariffe stabilite quale corrispettivo del servizio di distribuzione del gas che saranno fissate secondo i metodi e le procedure previsti dalla normativa vigente. Competono alla Società le entrate per i servizi accessori (allacci, spostamenti, ecc.) secondo un

elenco prezzi definito dalla Società sulla base degli elementi di costo oggettivi e nel rispetto della eventuale normativa vigente.

Alla Società competono altresì i ricavi derivanti dallo svolgimento di attività collaterali, quali progettazione, Direzione Lavori, consulenze e simili.

Le tariffe sono riscosse direttamente dalla Società.

Le procedure per la determinazione e la periodica revisione delle tariffe del servizio di distribuzione del gas saranno conformi alle disposizioni in materia.

Art. 9 - Disciplina del contratto di somministrazione - rapporto con i Clienti del servizio

Il contratto di somministrazione del gas ai Clienti è definito sulla base di schemi uniformi, articolati in funzione della tipologia del servizio fornito secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

Agli schemi ed alle condizioni contrattuali in vigore, nonché alle modifiche loro apportate, la Società deve assicurare la massima diffusione in modo da consentire ai Clienti una preventiva completa informazione, con particolare riferimento alle prestazioni che devono essere loro fornite, alle tariffe e ai loro aggiornamenti.

Le tariffe relative al servizio di distribuzione del gas e ai servizi accessori sono stabilite a norma del precedente art. 8.

La Società si impegna all'attuazione ed al continuo monitoraggio della Carta dei Servizi, in particolare per quanto previsto per il Servizio Gas, per assicurare al Cliente il conseguente e costante miglioramento del servizio fornito.

La Società deve altresì dare ampia informazione, con gli strumenti e le

Handwritten signature

Handwritten signature

periodicità più opportuni, sugli standards di qualità garantiti ai fruitori del servizio come definiti dalla Carta dei Servizi.

La Società dovrà attivare adeguati canali informativi che favoriscano il dialogo fra Cittadino-Cliente, le associazioni di tutela dei consumatori e il gestore del servizio, su basi di correttezza, semplicità, rapidità ed efficacia.

Art. 10 - Estensione del servizio in altri comuni

Ferma restando la facoltà della Società di estendere il servizio oggetto del presente contratto anche in altri comuni, la suddetta facoltà è subordinata alla condizione che l'estensione del servizio non avvenga a detrimento delle risorse disponibili per i Clienti del Comune di Bozano, e siano rispettati gli standards fissati a norma dell'art. 4.

Art.11 - Contabilità e bilanci

La Società deve tenere una distinta contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi al Servizio Gas

Deve tenere, in particolare, idonee scritture che consentano in ogni momento la evidenziazione dei costi delle immobilizzazioni tecniche realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, i costi delle immobilizzazioni immateriali, gli oneri di manutenzione straordinaria, l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico.

Art.12 - Divieto di cessione a terzi - aspetti organizzativi

È fatto assoluto divieto alla Società di affidare a terzi lo svolgimento del Servizio Gas, oggetto del presente atto.

Ciò premesso la Società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più

elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire l'efficacia del servizio ed il rispetto degli standards di qualità definiti di concerto con il Comune, a norma del precedente art. 4.

In particolare la Società può individuare le attività operative collaterali che possono essere affidate all'esterno, o che possono essere svolte mediante strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate.

Art.13 - Revoca della concessione del servizio

Il Comune di Bolzano avrà la facoltà di revocare il presente contratto di servizio per sopravvenute esigenze di pubblica utilità senza che alcuna indennità o risarcimento possano essere pretesi

Art.14 - Modifiche consensuali al presente contratto di servizio

Ogni eventuale modifica consensuale del presente contratto dovrà risultare da atti sottoscritti dalle parti, validamente ed efficacemente assunti secondo le rispettive procedure autorizzative interne

Le parti procederanno di comune accordo agli aggiornamenti ed alle revisioni del contratto che si rendessero necessari in seguito alla modifiche del quadro normativo di riferimento.

Art.15 - Decadenza dalla concessione

Il presente contratto è risolto di diritto in conseguenza della decadenza dalla concessione nell'ipotesi di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali e di legge

Nei casi di cui al comma precedente la pronuncia di decadenza da parte della Giunta Municipale sarà preceduta da formale contestazione di addebito, notificata a mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale alla Società, che avrà termine di 30 giorni per formulare le proprie eventuali

contro deduzioni.

Nel caso di decadenza la Società dovrà consegnare al Comune, in via immediata e a semplice richiesta, le reti, gli impianti le attrezzature e quant'altro necessario alla prosecuzione del servizio. Contestualmente alla consegna verranno redatti i necessari stati di consistenza e inventari. Peraltro il Comune potrà chiedere alla Società decaduta di proseguire interinalmente nell'esercizio del servizio, alle stesse condizioni del presente contratto fino al subentro del Comune stesso o di altra impresa, purché la gestione provvisoria sia contenuta nel termine massimo di 12 mesi dalla notifica del provvedimento decadenziale.

Art.16 - Regolamentazione dei rapporti fra Comune e Società alla scadenza del contratto.

I beni concessi in uso o in locazione alla Società dal Comune al momento della stipula o successivamente dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, compatibilmente all'usura dovuta all'uso e al trascorrere del tempo.

I beni realizzati o acquisiti dalla Società con finanziamenti forniti dal Comune o comunque con finanziamenti concessi a fondo perduto saranno retrocessi gratuitamente al Comune.

Le reti, ed i relativi ampliamenti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali connesse, realizzati dalla Società in attuazione dei piani di investimento approvati sono di proprietà del Comune.

Tali investimenti realizzati dalla Società, autofinanziati dalla stessa con le disponibilità generate dalla gestione, oppure finanziati mediante contrazione di prestiti o incremento del capitale sociale, saranno

retrocessi al Comune dietro corresponsione alla Società da parte del gestore subentrante, di un prezzo pari al costo, diminuito di un importo risultante dall'applicazione su tali valori della percentuale degli ammortamenti già operati, o della percentuale di effettivo deperimento se superiore. Dal prezzo così determinato saranno dedotte le quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per finanziare gli investimenti in tali beni, il cui onere sarà assunto a carico del Comune.

Art.17 - Spese contrattuali.

Le eventuali spese contrattuali relative al presente atto sono a carico della **SEAB S.p.A.**

Art. 18

Per qualunque controversia che dovesse nascere in dipendenza dell'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Bolzano.


Art. 19

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso la sede Comunale di Bolzano.

Art. 20

Agli effetti fiscali, si dichiara che il valore del presente atto è di € **2.610.000,00.= (duemilioneiseicentodiecimila virgola zero centesimi)** + I.V.A. ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 57 - comma 5° - del D.P.R. nr. 131/1986 trattandosi di scrittura privata non autenticata soggetta ad I.V.A.

Bolzano,

 9

